

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 137 DEL 30-10-2013

Oggetto: Atto di citazione promosso dai sigg. Borzi Antonino + 2 c/. Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – chiamata in causa del Consorzio di Bonifica 9 Catania dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore – Udiienza del 16/01/2014.

L'anno duemilatredecim, il giorno *tronte* del mese di *Ottobre*, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale n.45 del 25 maggio 1995;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999;

PREMESSO che con ricorso notificato il 24/10/2012 i Sigg.ri Borzi Antonino, Pasquale e Domenica, hanno convenuto avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia, l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità a comparire all'udienza del 22/01/2013 per sentirlo condannare al risarcimento ex artt. 2043 e 2051 c.c. degli asseriti danni subiti a causa dell'allagamento della loro azienda agricola (carciofaia), sita in agro di Catania contrada "Robavecchia o Malaventano" per effetto dello straripamento del fiume Gornalunga a seguito delle piogge invernali dell'11.1.2009;

CONSIDERATO che con memoria difensiva l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione si costituiva in data 19/01/2013 dichiarando di voler chiamare in causa il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, chiedendo la riunione del presente giudizio a quello n.854/12 R.G. pendente inter partes, innanzi al T.R.A.P. ;

CONSIDERATO che i fatti costitutivi del presente giudizio sono analoghi a quelli già oggetto della causa pendente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, e per la quale è stato nominato in qualità di difensore dell'Ente l'Avv. Antonino Ravi;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare, le avversarie pretese e subordinatamente, per resistere alle domande stesse;

ATTESO che per la difesa dei precedenti giudizi, era stato nominato difensore dell'Ente l'anzidetto Avv. Antonino Ravi con studio legale sito in Catania - Via Conte Ruggero, 37 ;

CONSIDERATO opportuno nominare lo stesso difensore anche per il procedimento in oggetto;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n.1188 del competente settore ragioneria;

VISTO l'art. 9 lettera **f** dello Statuto Consortile,

DELIBERA

-di resistere nel giudizio promosso dai Sigg. Borzi Antonino, Borzi Pasquale e Borzi Domenica c/. Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, giusta chiamata in causa di terzo del Consorzio di Bonifica 9 Catania, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia, all'udienza del 16/01/2014;

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Antonino Ravi a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Catania Via Conte Ruggero n.37.

- di approvare l'allegata convenzione di incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 04-11-2013

al

Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica;


Dall'altra: l'Avv. Antonino Ravi, nato a Cesarò (ME) il 15/11/1954,
con studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 37, cod.fisc. RVANNN
54S15 C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Antonino Ravi,
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
giudizio promosso dai Sigg. Borzì Antonino, Pasquale e Domenica
pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della
Sicilia;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni



per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Antonino Ravì, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.


Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e, di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto




per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del



professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal
Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno
congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale
Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per
l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le
indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A,
recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle
varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Antonino Ravi dichiara espressamente di accettare le
condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con
riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di
non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed
accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Antonino Ravi

Dott. Giuseppe Dimino

